

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 60

OGGETTO :

PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO TERRITORIALE
NOVARA 2 - DELEGA FUNZIONI AL COMUNE DI NOVARA E NOMINA REFERENTE.

L'anno **duemilatredici**, addì **tre**, del mese di **dicembre**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	SINDACO	X	
MANZINI MATTEO	VICESINDACO		X
PICCIRILLI MONICA	ASSESSORE	X	
BOERI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
Totale		3	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MILANESI DAVIDE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Procedura di gara servizio di distribuzione del gas naturale – Ambito Territoriale Novara 2 - Delega funzioni al Comune di Novara e nomina referente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/1973, avente per oggetto: “ESAME DI CONCESSIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DEL GAS NEL COMUNE DI GARBAGNA, ALLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS TORINO” l'Amministrazione Comunale, ha approvato gli schemi di contratto di concessione del pubblico servizio per il gas, alla Società Italiana per il Gas di Torino ed il relativo Regolamento per la fornitura del Gas nel Comune di Garbagna Novarese;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/06/1973, avente per oggetto: “RIESAME DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 2 DEL 30/01/1973 CHE APPROVA LO SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DEL GAS METANO – DECISIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO N. 3186 DEL 12/03/1973 l'Amministrazione Comunale, ha apportato allo schema di contratto di concessione del pubblico servizio del gas nel comune di Garbagna, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 30/01/1973, le seguenti modificazioni: (omissis).....;
- in data 22/08/1973 con atto n. 363 di Rep. a rogito del Segretario Comunale, il COMUNE di GARBAGNA NOVARESE (NO) ha stipulato con la SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS, con sede a Torino in Via XX Settembre n. 41, la Convenzione per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas su tutto il territorio di Garbagna Novarese, con diritto di esclusiva a favore della stessa e per la durata di anni 30 (trenta) dettando norme, patti e condizioni;
- con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del D.Lgs n. 164 /00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire “i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas”, ed un secondo destinato a determinare “gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio “ nonché “misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”;
- dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

- con provvedimento ministeriali del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *“governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”* , riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- con l’emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall’art. 46 bis sopra citato;
- nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l’art. 24 comma 4 del D.L.gs n. 93 del 28 giugno 2011 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 37 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134/12), ha disposto che le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così i Comuni di procedere all’effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d’ambito;
- per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito in regime di proroga da ENI SPA
- in data 26/03/2013 con prot. 1046 è pervenuta al Comune di Garbagna Novarese richiesta, da parte dei residenti di Cascina Buzzoletto Nuovo e Buzzoletto Vecchio, di estensione della linea di gas metano e che il sindaco pro-tempore Milanese Davide, con prot. 1162 in data 11/04/2013, aveva inviato tale richiesta all’attuale gestore del servizio, evidenziando l’opportunità da parte del gestore di accogliere tale richiesta venendo così incontro ad una palese necessità di razionalizzazione del servizio e sottolineando che l’Amministrazione non è da rinvenire tra i soggetti che possono eventualmente partecipare alla spesa;

Considerato che:

- l’art. 24, comma 4, del D.L.gs 1° giugno 2011, n. 93, prevede l’obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d’ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10.2011;
- come risulta dai decreti delegati emanati e sopra richiamati, il Comune di Garbagna Novarese appartiene all’Ambito Territoriale denominato ATEM Novara 2;
- ai sensi dell’art.2 del Regolamento di cui al D.M.n.226/2011, è previsto di demandare, da parte degli Enti Locali concedenti, al Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all’ambito, o la Provincia negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante, così come definito dall’art.1, comma 1, lett.m) del Regolamento, per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali;
- nel caso dell’ATEM 2 della Provincia di Novara, il capoluogo è il Comune di Novara e che pertanto va a questo demandato, da parte degli Enti Locali appartenenti al relativo ambito territoriale, il ruolo di stazione appaltante;
- ai sensi dell’art.2, comma 5, al fine di attribuire alla Stazione appaltante la funzione di controparte del contratto di servizio è prevista espressa delega degli Enti Locali concedenti;

Verificata altresì l’esigenza manifestata dal Comune Capoluogo in sede di incontro preliminare del luglio 2013, di individuare e nominare, per ciascun Ente di appartenenza all’ambito, un soggetto con funzioni di referente unico per il raccordo, con il Comune medesimo, di tutte le attività procedurali necessarie per l’espletamento delle funzioni assegnate alla stazione appaltante ed alle altre di cui al presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- DI CONFERMARE il diritto di ENI SPA nella sua qualità di attuale affidatario del Servizio di cui trattasi, permanere nel rapporto in argomento sino all’individuazione del nuovo gestore a seguito del perfezionamento dell’affidamento del servizio nell’Ambito Territoriale Novara 2;

- 3- DI CONFERMARE la necessità che venga estesa la linea di gas metano così come richiesto da parte dei residenti di Cascina Buzzoletto Nuovo e Buzzoletto Vecchio con nota pervenuta in data 26/03/2013 con prot. 1046 al Comune di Garbagna Novarese sottolineando che l'Amministrazione non è da rinvenire tra i soggetti che possono eventualmente partecipare alla spesa;
- 4- DI PRENDERE ATTO E RICONOSCERE che la normativa vigente sancisce per il Comune di Novara, nella qualità di capoluogo, il ruolo e il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM NOVARA 2 e di delegare allo stesso gli atti consequenziali e accessori derivanti da tale compito, ivi comprese sia l'eventuale individuazione di prestatori di servizi a supporto del RUP sia la predisposizione prima della pubblicazione degli atti di gara, di un "Accordo tra Enti finalizzato";
- 5- DI NOMINARE quale Referente Unico per il raccordo con il Comune di Novara, Stazione Appaltante, in merito a tutte le attività endoprocedimentali necessarie per l'espletamento delle attribuzioni di cui alla presente delibera, il seguente nominativo: GEOM. DANIELA CICERI.
Il soggetto nominato, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite in connessione al presente provvedimento, è anche responsabile del procedimento, ai sensi della L.n.241/1990 e ss. mm. ed ii..
- 6- DI DELEGARE AL COMUNE DI NOVARA, nella sua qualità di capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del DM n. 226 di cui in premessa;

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, la Giunta Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MILANESI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal **12/12/2013**

Garbagna Novarese, li 12/12/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GABRIO MAMBRINI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 12/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI